

Causa C-266/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.****Data di deposito:**

26 aprile 2021

Giudice del rinvio:

Sofiyski gradski sad (Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

26 aprile 2021

Autorità di perseguimento penale in prima istanza:

Sofiyska gradska prokuratura (Bulgaria)

Imputato nel procedimento penale di primo grado:

HV

Oggetto del procedimento principale

- 1 L'oggetto della causa principale è un procedimento penale in cui una persona è stata condannata con sentenza definitiva per aver provocato, in violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale di cui all'articolo 20, paragrafo 2, della Zakon za dvizhenie po patishtata (legge sulla circolazione stradale, Bulgaria; in prosieguo: lo «ZDvP»), un incidente stradale e per avere, con tale comportamento, cagionato in modo colposo lesioni personali moderate a diverse persone, integrando la condotta punibile in virtù dell'articolo 343, paragrafo 3, lettera a), primo trattino, e paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 342, paragrafo 1, punto 3 del Nakazatelen kodeks (codice penale, Bulgaria; in prosieguo: il «NK»).
- 2 Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 78a, paragrafo 1 del NK, l'imputato è stato assolto dalla responsabilità penale e è stata irrogata a suo carico la sanzione amministrativa di un'ammenda dell'ammontare di 1 000 leva bulgari (BGN). La sentenza di condanna gli ha inflitto la sospensione temporanea del diritto di guida per un periodo di sei mesi dalla data in cui la

sentenza è diventata definitiva, ai sensi dell'articolo 78a, paragrafo 4 e dell'articolo 343d del NK.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio

- 3 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, nel caso in cui la sanzione inflitta, e cioè la «sospensione del diritto di guida», non possa essere eseguita nello Stato di emissione perché il condannato ha trasferito la propria residenza in un altro Stato membro, ove la patente di guida rilasciatagli dallo Stato di emissione è stata sostituita con una patente rilasciata dallo Stato di residenza.

A causa del rifiuto dello Stato di esecuzione di eseguire la pena, sussiste il rischio di impunità della persona condannata.

Questioni pregiudiziali

1. 1. Se le decisioni giudiziarie penali che, nei casi di trasgressioni della normativa sulla circolazione stradale e di lesioni personali moderate cagionate in modo colposo, condannano il trasgressore alla sanzione amministrativa della sospensione del diritto di guida per un periodo determinato, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

1. 2. Se le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2 e paragrafo 4, dal primo al terzo comma, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, costituiscano, per lo Stato membro in cui il titolare di una patente di guida rilasciata da tale Stato risiede abitualmente, un fondamento per rifiutare di riconoscere ed eseguire una sanzione amministrativa, sotto forma di sospensione della patente di guida, inflitta in un altro Stato membro per il reato di trasgressione della normativa sulla circolazione stradale e per aver cagionato in modo colposo lesioni personali moderate, qualora la trasgressione sia stata commessa in un periodo in cui l'autore era titolare di una patente di guida rilasciata dallo Stato di residenza a seguito di una sostituzione della patente di guida originariamente rilasciata dallo Stato di emissione.

Disposizioni di diritto dell'Unione europea richiamate

- 4 Articolo 2, paragrafo 4, e articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.
- 5 Articolo 11, paragrafo 2 e paragrafo 4, dal primo al terzo comma, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida.

Articolo 91, paragrafo 1, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

Disposizioni nazionali richiamate

Nakazatelen kodeks na Republika Bulgaria (codice penale, Bulgaria):

Articolo 342

(1) Chiunque, alla guida di un veicolo ferroviario, di un aereo, di un veicolo a motore, di una nave o di un veicolo da combattimento o speciale, viola le norme della circolazione stradale e mette così in pericolo la vita o l'incolumità di un altro, è punito con una pena detentiva fino a due anni o con una pena condizionalmente sospesa.

Articolo 343

(1) Se i fatti di cui all'articolo precedente cagionano per colpa:

(...);

b) lesioni personali gravi o moderate, la pena, indipendentemente dal fatto che si siano verificate le conseguenze di cui alla lettera a), è della reclusione fino a quattro anni per lesioni personali gravi e della reclusione fino a tre anni, o è condizionalmente sospesa, per lesioni personali moderate; (...)

(3) Se il reato è stato commesso in stato di ebbrezza alcolica o dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o analoghe, o se è stata causata la lesione o la morte di più persone, o se il colpevole è fuggito dal luogo dell'incidente:

a) per lesioni personali gravi o moderate, si applica la pena detentiva fino a cinque anni (...).

Articolo 343d

In tutti i casi di cui agli articoli 343, 343a, 343b e 343c, paragrafo 1, il giudice ordina anche la privazione del diritto di cui all'articolo 37, paragrafo 1, punto 7, e può ordinare la privazione del diritto di cui al punto 6.

Articolo 37, paragrafo 1. Sanzioni:

7. Privazione del diritto di esercitare una particolare professione o attività;

Articolo 78a

(1) Una persona maggiorenne è assolta dal giudice dalla responsabilità penale e gli è inflitta una sanzione amministrativa da Leva (BGN) 1 000 a Leva (BGN) 5 000 se le seguenti condizioni sono simultaneamente soddisfatte:

a) sono previste, nel caso di reato commesso con dolo, una pena detentiva fino a tre anni o qualsiasi altra pena più lieve o, nel caso di reato commesso con colpa, una pena detentiva fino a cinque anni o qualsiasi altra pena più lieve;

b) l'autore del reato non è stato condannato per un reato perseguibile d'ufficio né assolto dalla responsabilità penale in base alle disposizioni di tale sezione;

c) il danno patrimoniale causato dal reato è stato risarcito. (...)

(4) Il giudice che impone la sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 1 può anche imporre la sanzione amministrativa della privazione del diritto di esercitare una particolare professione o attività per un periodo fino a tre anni se la privazione di tale diritto è prevista per tale reato.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 6 L'imputato è stato condannato con sentenza definitiva in un procedimento penale per aver provocato, in violazione delle norme sulla circolazione stradale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, dello ZDvP, un incidente stradale e per avere, con tale comportamento cagionato in modo colposo lesioni fisiche moderate a diverse persone, integrando la condotta punibile ai sensi dell'articolo 343, paragrafo 3, lettera a, primo trattino, e paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 342, paragrafo 1, punto 3, del NK.
- 7 Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 78a, paragrafo 1, del NK, l'imputato è stato assolto dalla responsabilità penale e gli è stata inflitta la sanzione amministrativa di una ammenda di Leva (BGN) 1 000. La sentenza di condanna gli ha inflitto anche la sospensione del diritto di guida per un periodo di sei mesi dalla data in cui la sentenza è diventata definitiva, ai sensi dell'articolo 78a, paragrafo 4, e dell'articolo 343d del NK.
- 8 Dopo che la sentenza è diventata definitiva, una copia della sentenza è stata trasmessa alla Sofiyska gradska prokuratura (Procura della città di Sofia) per l'esecuzione.

- 9 La Sofiyska gradska prokuratura ha informato il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) che non era possibile eseguire la sanzione amministrativa della sospensione di sei mesi del diritto di guida poiché la persona condannata aveva trasferito la residenza nel Regno di Spagna, e pertanto tale sanzione non poteva essere eseguita sul territorio della Repubblica di Bulgaria.
- 10 Su istanza del giudice sono state fornite informazioni al dipartimento «Patna politsiya» (Polizia stradale) del Ministero degli Affari Interni. Ne è emerso che la persona condannata era titolare di una patente di guida di categoria B rilasciata nella Repubblica di Bulgaria che è stata sostituita con una patente di guida rilasciata nel Regno di Spagna.
- 11 Il 27 ottobre 2020 un giudice del Sofiyski gradski sad ha rilasciato un certificato ai sensi della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.
- 12 Lo Stato di esecuzione indicato nel certificato era il Regno di Spagna, poiché la persona condannata vi aveva stabilito la residenza legale abituale.
- 13 Nella sezione j), punto 4 del certificato, «Natura delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive», la casella «Istruzioni riguardanti il comportamento, la residenza, l'istruzione e la formazione, le attività ricreative o contenenti limitazioni o modalità di esercizio di un'attività professionale» era spuntata e al punto 5 della stessa sezione la sanzione sostitutiva imposta alla persona condannata era descritta come «Sospensione della patente di guida per un periodo di sei mesi».
- 14 Il certificato così rilasciato è stato tradotto in spagnolo e inviato per posta al JDO. CENTRAL DE LO PENAL (Tribunale centrale penale), MADRID.
- 15 Con la decisione del 17 febbraio 2021, il JDO. CENTRAL DE LO PENAL, MADRID ha respinto l'esecuzione della pena inflitta a HV, costituita dalla sospensione del diritto di guida.
- 16 La motivazione della decisione afferma che «la confisca della patente di guida non è una delle pene che debba essere riconosciuta in forza della legge n. 23/2014 del 20 novembre sul riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie, né ai sensi dell'articolo 94 della legge citata come «misura di sospensione condizionale» da eseguire in Spagna, né ai sensi di una delle decisioni quadro sull'esecuzione delle pene o misure di sospensione condizionale in Europa. Pertanto, per quanto riguarda l'esecuzione (della sentenza), dobbiamo fare riferimento alla direttiva 2006/126/EG, che è stata interpretata in una sentenza della quinta sezione della Corte di giustizia europea del 23 aprile 2015 nel senso che «solo le autorità dello Stato che ha emesso la sentenza di condanna possono esigere che la persona condannata renda la sua patente di guida, per impedirgli di guidare nel territorio di tale Stato, ma la pena in questione non può essere eseguita in Spagna».

Breve esposizione della motivazione del rinvio principale

- 17 Nei fatti così stabiliti, la questione per il giudice bulgaro è come applicare la pena della «sospensione del diritto di guida per un periodo di sei mesi» avverso il cittadino bulgaro condannato, che ha stabilito la sua residenza abituale in Spagna.
- 18 A parere del giudice che ha emesso la sentenza penale (in prosieguo: «il giudice del rinvio»), la pena di sei mesi di sospensione del diritto di guida inflitta alla persona condannata rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, poiché si tratta di una «sanzione sostitutiva» diversa da una pena detentiva, da una misura privativa della libertà o da una sanzione pecuniaria, che è oggetto di una istruzione. Tale istruzione rientra nel campo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro in quanto è una «istruzione[e] riguardant[e] il comportamento», poiché contiene un divieto di guida per un periodo determinato. Analogamente il decimo considerando della decisione quadro cita quale esempio di imposizione concernente il comportamento l'obbligo di smettere di consumare alcolici. Lo stesso considerando fornisce come esempio di un'istruzione relativa alla formazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), l'obbligo di seguire un corso di guida sicura.
- 19 Dopo aver individuato, in consultazione con il punto di contatto della Rete giudiziaria europea, l'autorità giudiziaria spagnola competente per il riconoscimento e l'esecuzione nel regime della decisione quadro citata, il giudice bulgaro ha emesso e trasmesso il certificato contenente le informazioni necessarie sulla sentenza e sulla persona condannata.
- 20 Il rifiuto di eseguire la pena imposta in Bulgaria, la sospensione della patente di guida, da parte del giudice spagnolo competente, motivato dalla circostanza che tale sanzione non rientrerebbe nell'ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, richiede un'interpretazione del suddetto atto legislativo dell'UE ai sensi della prima questione pregiudiziale, sulla quale la Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte») è competente a pronunciarsi. Come già detto al punto 18, il giudice che ha emesso la sentenza penale è del parere che tale sanzione rientri nel campo di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4 e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, perché contiene un'istruzione relativa ad un determinato comportamento della persona sanzionata.
- 21 L'altra motivazione del giudice spagnolo per rifiutare l'esecuzione della sentenza penale bulgara nella parte che sospende alla persona condannata il diritto di guida per un periodo di sei mesi, richiede parimenti un'interpretazione del diritto dell'Unione europea ai sensi della seconda questione sollevata. Secondo il giudice spagnolo, un fondamento per rifiutare l'esecuzione della condanna inflitta dal

giudice bulgaro è contenuto anche nelle disposizioni della direttiva 2006/126/CE, come interpretata dalla Corte nella sua sentenza del 23 aprile 2015, secondo la quale solo le autorità del paese di emissione della sentenza di condanna potrebbero imporre alla persona condannata di restituire la sua patente di guida, per impedirgli di guidare nel territorio di quel paese.

- 22 Nonostante il giudice spagnolo non lo menzioni espressamente, è chiaro dalle informazioni sulla data, sulla sezione e sulla disposizione del diritto dell'Unione da interpretare che si intende la sentenza della Corte nella causa C-260/13.
- 23 Il giudice del rinvio ritiene che l'interpretazione del diritto dell'Unione contenuta nella sentenza della Corte nella causa C-260/13 citata non sia pienamente applicabile al procedimento principale, poiché quest'ultimo è caratterizzato da circostanze di fatto e di diritto diverse da quelle relative a tale causa, che è stata oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa summenzionata.
- 24 In breve, la controversia oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale C-260/13 riguardava la compatibilità con le disposizioni della direttiva 2006/126/CE degli atti delle autorità dello Stato membro in cui era stata commessa l'infrazione che rifiutano di riconoscere la validità della patente di guida del trasgressore che vi risiede temporaneamente. La controversia che il giudice del rinvio doveva affrontare in tale causa riguardava la validità, secondo il diritto dell'Unione, del ritiro (non riconoscimento della validità) di una patente di guida detenuta dall'autore di un'infrazione avvenuta sul territorio nazionale, tenuto conto del fatto che la patente era stata precedentemente rilasciata nello Stato membro di residenza abituale dell'autore dell'infrazione.
- 25 Nel procedimento principale il problema centrale è infatti l'impossibilità di eseguire pienamente una sentenza definitiva che imponga la sanzione della sospensione del diritto di guida del trasgressore per un reato commesso sul territorio della Repubblica di Bulgaria, applicando il diritto sostanziale bulgaro. Questa impossibilità di esecuzione deriva dal fatto che la persona condannata ha la residenza legale abituale in un altro Stato membro, in questo caso la Spagna, e che in tale Stato la sua patente di guida, originariamente rilasciata in Bulgaria, è stata sostituita.
- 26 Il rifiuto del giudice spagnolo di riconoscere ed eseguire la condanna inflitta in Bulgaria si traduce in uno stato di impunità della persona condannata sia in Spagna che in Bulgaria poiché, esercitando il suo diritto alla libera circolazione, questa potrebbe tornare temporaneamente o definitivamente in Bulgaria, ove potrebbe guidare con la sua patente spagnola attualmente valida, anche se il suo diritto di guida è stato temporaneamente revocato.
- 27 Dal punto di vista giuridico l'interpretazione della causa C-260/13 concerne l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 4, comma 2, della direttiva 2006/126/CE. Nel giudizio principale il giudice del rinvio non ha avuto bisogno di interpretare l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio

2006/126/CE, poiché l'obbligo degli Stati membri dell'Unione europea di riconoscimento reciproco delle patenti di guida non è controverso e non necessita di ulteriore chiarimento. Le circostanze di fatto del giudizio principale non ricadono completamente e esclusivamente nella fattispecie dell'articolo 11, paragrafo 4, comma 2, della direttiva 2006/126/CE, poiché nel momento in cui la decisione del giudice bulgaro che sospende il diritto di guida è diventata definitiva, la persona condannata era titolare di una patente di guida rilasciata dalle autorità spagnole, con la quale la sua patente di guida, originariamente rilasciata in Bulgaria, era stata sostituita.

- 28 Secondo il giudice del rinvio, è necessaria un'interpretazione dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126/EG poiché, nelle circostanze della causa principale, il principio di territorialità delle leggi penali e di polizia menzionato in tale disposizione è in contrasto con il principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali e con la sua applicazione ai sensi della decisione quadro 2008/947/GAI. Secondo il giudice del rinvio, tale interpretazione deve chiarire quale degli atti di diritto dell'Unione menzionati nelle due questioni pregiudiziali costituisca la *lex specialis* rispetto all'altro: se si tratti della direttiva 2006/126/CE, di modo che, in virtù delle sue disposizioni, l'esecuzione di una sentenza per la quale è stato rilasciato un certificato ai sensi della decisione quadro 2008/947/GAI possa essere rifiutata, o se tale decisione quadro sia la legge speciale in relazione al principio dell'effetto nazionale delle disposizioni penali e di polizia di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126/CE.
- 29 Secondo il giudice del rinvio, le circostanze della causa principale richiedono anche un'interpretazione dell'articolo 11, paragrafo 4, dal primo al terzo comma, della direttiva 2006/126/CE. Secondo la formulazione di tali disposizioni è previsto, apparentemente senza ulteriori condizioni, che la restrizione del diritto di guidare in uno Stato membro costituisca un motivo per rifiutare il rilascio o il riconoscimento della validità di una patente di guida da parte di un altro Stato membro. Tuttavia, è necessaria un'ulteriore interpretazione della misura in cui le stesse conseguenze della restrizione del diritto di guida da parte di uno Stato membro si applicano anche nel caso di una patente di guida originariamente rilasciata nello Stato di emanazione della restrizione e successivamente sostituita in un altro Stato membro.
- 30 Le circostanze di fatto del procedimento principale richiedono l'interpretazione dell'articolo 11, paragrafo 4, comma 2, della direttiva 2006/126/EG e, a tale proposito, un ulteriore chiarimento dell'interpretazione già data dalla Corte a tale disposizione al punto 1 del dispositivo della sentenza C-260/13, in circostanze di fatto diverse [da quelle di tale causa], ma senza alterare la validità dei principi enunciati in tale sentenza. Secondo il giudice del rinvio, tali principi vanno ricercati nella competenza, riconosciuta nella sentenza, dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione ad applicare la sua legislazione nazionale per restringere il diritto di guida del trasgressore sul suo territorio, anche se, prima dell'infrazione, egli era titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.

- 31 In questo senso, tenendo conto dell'interpretazione dell'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE pronunciata dalla Corte nella sentenza C-260/13, la pena di sei mesi di sospensione del diritto di guida inflitta alla persona condannata nella sentenza di condanna del procedimento principale appare valida indipendentemente dal fatto che, al momento dell'infrazione, egli possedeva, a seguito di una sostituzione della sua patente di guida originariamente rilasciata in Bulgaria, una patente di guida rilasciata dal Regno di Spagna.
- 32 La validità della condanna emessa dal giudice bulgaro, la sospensione del diritto di guida per un periodo di sei mesi, dovrebbe comportare la sua esecutività sulla base dell'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE, [cioè] sia sul territorio bulgaro che in Spagna, tenuto conto del principio di riconoscimento reciproco e del fatto che la persona condannata vi risiede abitualmente.
- 33 Il rifiuto del giudice spagnolo di riconoscere ed eseguire la condanna inflitta dal giudice del rinvio della sospensione del diritto di guida per un periodo di sei mesi, con riferimento all'interpretazione dell'articolo 11, paragrafo 4, comma 2, della direttiva del Consiglio 2006/126/CE, resa dalla Corte nella causa C-260/13, impedisce nel contempo anche alle autorità bulgare di eseguire il ritiro della patente di guida della persona condannata in caso di rientro sul territorio nazionale, a causa della libera circolazione delle persone e dei controlli doganali del traffico all'interno dell'Unione europea che hanno luogo in base alla procedura dell'analisi del rischio. In tal senso è necessario precisare se un tale risultato sia conforme all'articolo 11, paragrafo 4, comma 2, della direttiva del Consiglio 2006/126/CE considerando le circostanze di fatto del procedimento principale e i principi stabiliti dalla Corte nella causa C-260/13 nell'interpretare tale disposizione.
- 34 Infine, il giudice del rinvio ritiene che l'interpretazione richiesta delle disposizioni della decisione quadro 2008/947/GAI e della direttiva 2006/126/CE, menzionate nelle due questioni pregiudiziali, debba essere resa anche alla luce dei principi sanciti dall'articolo 91, paragrafo 1, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure per migliorare la sicurezza stradale.
- 35 Il giudice del rinvio sostiene che un'interpretazione della decisione quadro 2008/947/JI e della direttiva 2006/126/CE che ritenesse inammissibile l'esecuzione della pena inflitta, cioè la sospensione del diritto di guida della persona condannata, costituirebbe un ostacolo al perseguimento degli obiettivi della politica comune diretti a migliorare la sicurezza stradale, in quanto l'autore di un'infrazione stradale nella quale due utenti hanno subito lesioni personali moderate, rimarrebbe di fatto impunito.
- 36 Siffatta impunità consisterebbe nell'impossibilità di applicare la pena più appropriata ai fini di educazione e prevenzione, ossia la sospensione temporanea del diritto di guida. Per contro, ai sensi di un altro degli strumenti di

riconoscimento reciproco esistenti, la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, non vi sono ostacoli al riconoscimento dell'altra sanzione, più mite, irrogata nel procedimento principale, ossia la sanzione pecuniaria.

- 37 In seguito al rifiuto del giudice spagnolo, in tal modo, di riconoscere ed eseguire la condanna a sei mesi di sospensione del diritto alla guida inflitta in Bulgaria, la questione per il giudice del rinvio è se esso debba rimanere inattivo fino al termine di prescrizione previsto dalla legge bulgara per l'esecuzione di tale condanna, precisamente fino al 20 novembre 2022, o se debba inviare un nuovo certificato ai sensi della decisione quadro 2008/947/GAI, motivando più dettagliatamente l'applicabilità di tale regime di riconoscimento reciproco e di esecuzione e la compatibilità del riconoscimento richiesto con l'articolo 11, paragrafi 2 e 4, dal primo al terzo comma, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006.